



Luogo di emissione:	Numero: 284/CSI	Pag. <b>1</b>
Ancona	Data: 26/07/2012	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE  
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA  
N. 284/CSI DEL 26/07/2012**

**Oggetto: Legge n. 82/2006, articoli 9 e 14. Campagna vendemmiale 2012/2013 - Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni vinarie: 1° agosto 2012 - 31 dicembre 2012 e della fine del periodo vendemmiale: 31 dicembre 2012**

**IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE  
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA**

- . . . -  
(omissis)

**- D E C R E T A -**

- di determinare per la campagna vendemmiale 2012/2013 che il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie è compreso **tra il 1° agosto 2012 e il 31 dicembre 2012 inclusi**;
- che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio di Ancona - Via Seppilli 5 – 60128 Ancona (Fax 0712800153 - e-mail: icqrf.ancona@mpaaf.gov.it);
- il divieto di qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del predetto periodo compreso tra il 1° agosto 2012 e il 31 dicembre 2012, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
- che, in deroga a quanto previsto nei precedenti punti, è consentita la pratica della fermentazione e rifermentazione per la preparazione dei vini a indicazione geografica protetta (I.G.P.) o dei vini a denominazione di origine protetta (D.O.P.) che possono utilizzare la menzione tradizionale: "Passito", "Vinsanto", "Vino Santo" o "Vin Santo", **entro e non oltre il 31 marzo 2013**;
- che per la campagna 2012/2013 la fine del periodo vendemmiale è fissata al **31 dicembre 2012**;
- di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto precedente, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
- di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. Marche, ai sensi della normativa vigente.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Luogo di emissione Ancona



Luogo di emissione:	Numero: 284/CSI	Pag. <b>2</b>
Ancona	Data: 26/07/2012	

IL DIRIGENTE  
Roberto Luciani

**- ALLEGATI -**

Allegati non presenti.